

Legge regionale 27 novembre 2001 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2002

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, nell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è istituito <<per memoria>> nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo 1725 (1.1.152.1.01.01) - Rubrica n. 10 - Servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione <<Rimborsi ai Comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione>>. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 1725 è inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.